



Council of the
European Union

121617/EU XXV. GP
Eingelangt am 08/11/16

Brussels, 8 November 2016
(OR. en)

14179/16

Interinstitutional File:
2016/0221 (COD)

EF 333
ECOFIN 1016
CODEC 1601
INST 465
PARLNAT 326

COVER NOTE

From:	Italian Parliament
date of receipt:	8 November 2016
To:	General Secretariat of the Council

Subject:	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 345/2013 on European venture capital funds and Regulation (EU) No 346/2013 on European social entrepreneurship funds [doc. 11303/16 EF 242 ECOFIN 716 CODEC 1071 - COM(2016) 461 final] - Opinion ¹ on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality
----------	---

Delegations will find attached document a copy of the above mentioned opinion.

¹ I Translation(s) of the opinion may be available at the Interparliamentary EU information exchange site IPEX at the following address: <http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160461.d>



Camera dei Deputati
La Presidente



CAMERA DEI DEPUTATI

PARTENZA 3 Novembre 2016

Prot. 2016/0021767/GEN/TN

Gentile Presidente,

desidero informarLa che, in data 19 ottobre 2016, la VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati ha approvato un documento – che Le trasmetto in allegato – concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (COM(2016) 461 final).

Con i migliori saluti

Robert FICO
Presidente del Consiglio dell'Unione europea
Rue de la Loi 175
B – 1048 BRUXELLES

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. XVIII} N. 51

VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO SU:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (COM(2016)461 final)

Approvato il 19 ottobre 2016

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (COM(2016)461 final);

premesso che:

la Proposta di regolamento si inserisce nell'ambito del piano di azione per l'Unione dei mercati dei capitali, progetto ambizioso volto a contrastare la frammentazione dei mercati dei capitali in Europa e a promuovere la disponibilità di maggiori risorse finanziarie per le attività produttive;

in particolare, con la Proposta di regolamento in oggetto si intende favorire lo sviluppo del *venture capital* e dei fondi per l'imprenditoria sociale che, nelle esperienze di alcuni Paesi, in particolare degli Stati Uniti, si sono rivelati fattori decisivi per favorire l'avvio di nuove iniziative economiche e il loro sviluppo, nonché i processi di innovazione e di progresso tecnologico;

l'Europa, nel suo complesso, registra un perdurante *gap* in proposito rispetto agli Stati Uniti, fermo restando che la situazione nei diversi Stati membri evidenzia marcate differenze;

la persistenza di regimi diversi tra gli Stati membri e gli elevati oneri, economici e amministrativi, connessi all'istituzione di fondi di *venture capital* e di fondi per l'imprenditoria sociale, insieme ad alcune limitazioni imposte dalla normativa vigente a livello europeo, hanno condizionato negativamente le prospettive

di crescita di queste attività, penalizzando l'economia europea nel suo complesso;

il mercato italiano, pur registrando negli ultimi anni un andamento positivo per quanto concerne lo sviluppo delle attività di *venture capital*, si colloca tra quelli meno dinamici ed evoluti a livello europeo;

appaiono, pertanto, pienamente condivisibili gli obiettivi che la Commissione europea intende perseguire attraverso la Proposta di regolamento in oggetto e le modifiche prospettate alla disciplina vigente per il perseguimento dei medesimi obiettivi;

in particolare, meritano pieno apprezzamento la previsione della possibilità, riconosciuta anche ai grandi organismi di investimento collettivo i cui portafogli superino i 500 milioni di euro, di utilizzare le denominazioni Euveca (fondi europei per il *venture capital*) ed Eusef (fondi europei per l'imprenditoria sociale), in quanto in tal modo sarà possibile mettere a disposizione delle imprese innovative e di nuova costituzione un volume di risorse più consistente;

analogamente, merita apprezzamento l'estensione dell'ambito delle imprese di portafoglio ammissibili, attraverso l'inclusione anche di società non quotate in mercati regolamentati che impiegano fino a 499 addetti o di piccole e medie imprese quotate sul mercato di crescita, ai sensi della direttiva 2014/65/UE;

altrettanto meritoria appare la disposizione che impedisce alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti di imporre commissioni o altri oneri per la commercializzazione transfrontaliera dei fondi Euveca ed Eusef, posto che tale disposizione appare diretta a offrire ai soggetti potenzialmente interessati più opportunità di avvalersi delle risorse attivabili;

sono state preannunciate dal Governo alcune misure, da inserire nella prossima legge di bilancio, dirette a favorire lo sviluppo del mercato del *venture capital* in Italia;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuno accompagnare, alle disposizioni previste dalla Proposta di

regolamento in oggetto, una serie di misure modificative della disciplina nazionale, allo scopo di semplificare le procedure e ridurre gli oneri previsti per l'avvio delle attività di *venture capital*, in modo da allinearli a quelli dei Paesi più evoluti in materia, fermo restando comunque il più rigoroso rispetto dei principi di trasparenza e di tutela dei risparmiatori e degli investitori;

b) appare opportuno valutare se, contestualmente all'entrata in vigore del regolamento, non sia utile apportare alcune semplificazioni alla disciplina nazionale, in particolare al fine di evitare la duplicazione degli adempimenti nei confronti delle diverse autorità competenti in materia.